

Regolamento sul funzionamento della Commissione comunale per le Pari Opportunità

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 06-10-2026



Indice generale

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE.....	2
Art. 2 - FINALITÀ.....	2
Art. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA.....	3
Art. 4 - FUNZIONAMENTO, DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI.....	4
Art. 5 - STRUTTURA OPERATIVA E PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE.....	5
Art. 6 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE.....	6
Art. 7 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.....	6
Art. 8 - COMPETENZE E FUNZIONI.....	7
Art. 9 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE.....	9
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	10
Art. 11 - LOGO.....	10



Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita nel Comune di Guspini la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, ai sensi del vigente Statuto Comunale e dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.
2. La Commissione Pari Opportunità è un organismo permanente consultivo, propositivo e di partecipazione che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini e le cittadine, così come sancito dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e dallo Statuto Comunale.
3. La Commissione non dispone di autonomi poteri amministrativi e non adotta atti amministrativi vincolanti. Le iniziative e le attività proposte dalla Commissione sono realizzate attraverso le strutture e gli uffici dell'Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente, delle risorse disponibili e secondo le competenze attribuite agli organi dell'Ente. Le decisioni e le proposte della Commissione sono assunte collegialmente dai suoi componenti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 - FINALITÀ

1. La Commissione per le Pari Opportunità è individuata quale strumento operativo di cui si dota il Comune con le seguenti finalità:
 - programmare, attivare e coordinare interventi rivolti al conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne nelle diverse articolazioni della società;
 - promuovere iniziative per migliorare la qualità della vita di chiunque versi in una qualsiasi condizione di discriminazione;
 - promuovere attività a sostegno delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione tutelando quelle maggiormente sotto rappresentate;
 - adottare azioni positive per garantire la parità delle molteplici identità di genere nella gestione della vita della comunità e per favorire l'equilibrio delle rappresentanze;
 - la Commissione contrasta le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, tutelando la comunità LGBTQIA+ e promuovendo una cultura dell'inclusione a 360 gradi.



Art. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Secondo le previsioni statutarie la Commissione è nominata dal Consiglio Comunale.
2. La sua composizione è la seguente:
 - tutte le Consiglieri comunali;
 - un/una rappresentante esterno/a designato/a da ciascun Gruppo consiliare;
 - una dipendente dell'Amministrazione Comunale;
 - n. 4 rappresentanti esterni/e, uomini o donne, dell'associazionismo locale nei settori della cultura, del sociale, dell'ambiente e dello sport, i cui Statuti prevedano, quale scopo istituzionale, l'attuazione delle politiche di genere (art. 5, comma 1, lettera w, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore);
 - un/una rappresentante delle istituzioni scolastiche;
3. È auspicabile che vengano rappresentate le persone di qualsiasi identità di genere in Commissione. Tale principio verrà tenuto in considerazione nella valutazione di eventuali candidature, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
4. La carica di Presidente deve essere comunque ricoperta da una donna.
5. La rappresentante dell'Amministrazione comunale sarà individuata tramite raccolta delle manifestazioni di disponibilità da parte delle dipendenti; predisposizione, da parte dell'Ufficio Segreteria Affari Generali, dell'elenco delle candidate; comunicazione dell'elenco a tutte le dipendenti; qualora le candidate siano più di una, votazione da parte delle dipendenti comunali, attraverso scrutinio segreto; spoglio delle schede e formazione della graduatoria; in caso di parità, ricorso al sorteggio. I/Le rappresentanti appartenenti alle realtà associative del Comune di Guspini (Cultura, Sociale, Ambiente, Sport) saranno individuati/e attraverso un avviso pubblico. Qualora le candidature siano in numero superiore ai posti disponibili, i/le candidati/e verranno selezionati/e a scrutinio segreto da una commissione di valutazione composta dall'Assessore/Consigliere delegato alle Pari Opportunità, dal Sindaco (o dal Presidente del Consiglio comunale) e da un rappresentante designato da ciascuno dei gruppi consiliari. Le candidature verranno valutate sulla base della lettera motivazionale e del curriculum vitae, con particolare riferimento all'esperienza



maturata nelle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera w), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore).

Art. 4 - FUNZIONAMENTO, DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale che la nomina.
2. I membri della Commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della Commissione. La decadenza per assenze consecutive è dichiarata dalla Commissione, previa verifica delle assenze e delle relative giustificazioni e comunicata all'interessato/a.
3. La decadenza o le dimissioni di un componente designato dal Consiglio Comunale devono essere comunicate al Presidente del Consiglio. Alla surroga si provvede nella prima seduta consiliare utile.
4. Nel caso di decadenza o di dimissioni di un componente scelto da organismi di rappresentanza, la decadenza o le dimissioni devono essere comunicate tempestivamente all'organismo che lo/la ha designato, per il tramite dell'Ufficio Segreteria, mediante protocollo. L'organismo di rappresentanza deve provvedere alla sostituzione indicando un nuovo nominativo entro 60 giorni dalla comunicazione della decadenza o delle dimissioni.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienze in relazione alle problematiche trattate.
6. La Commissione può prevedere l'articolazione al suo interno in gruppi di lavoro che potranno riunirsi per la predisposizione di programmi, progetti e iniziative. Le proposte dei gruppi di lavoro saranno sottoposte all'approvazione della Commissione in occasione della prima seduta ufficiale utile.
7. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica della Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal/dalla Vice Presidente fino all'elezione della nuova Presidente, che dovrà avvenire nella prima seduta utile della Commissione.



Art. 5 - STRUTTURA OPERATIVA E PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. La riunione di insediamento della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo Delegato.
2. In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta e con voto segreto, la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la Segretario/a. Le elezioni delle tre cariche avvengono con votazioni separate. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una seconda votazione; qualora anche questa non dia esito positivo, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Per l'elezione della Presidente è necessario che il candidato sia di sesso femminile, ai sensi dell'art. 3, comma 4.
3. La Presidente convoca la Commissione e propone l'ordine del giorno, assicurando l'inserimento delle questioni richieste dall'Assessore o dal/dalla Consigliere/a comunale delegato/a alle Pari Opportunità e dai componenti della Commissione secondo quanto previsto dal presente regolamento. La Presidente presiede le sedute e ne coordina i lavori, assicurando il regolare e ordinato svolgimento della discussione.
4. I componenti della Commissione possono proporre alla Presidente l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta sia presentata da almeno un terzo dei componenti, l'argomento deve essere inserito nella prima seduta utile.
5. Spetta al/alla Segretario/a, in particolare, redigere il verbale sommario delle sedute della Commissione P.O. che dovrà essere sottoscritto da lui/lei e dalla Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento, la Presidente è sostituita dal/dalla Vice Presidente che ne assume le funzioni.
7. La Commissione P.O. ha sede presso il Municipio - via Don Giovanni Minzoni n.10 – o altra sede comunale messa a disposizione.

Art. 6 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, compresa la Presidente o il/la Vice Presidente. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, purché sia presente la Presidente o la Vice Presidente.



2. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei/delle componenti presenti alla seduta.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in materia di svolgimento e validità delle sedute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 7 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata dalla Presidente o suo/a vicario/a almeno quattro volte l'anno.
2. La convocazione viene disposta con avviso scritto contenente le indicazioni del giorno, ora, luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato via e-mail alle/ai componenti, almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.
4. La Commissione viene convocata anche ove lo richiedano i 2/3 dei dei/delle componenti. La richiesta deve pervenire per iscritto alla Presidente, la quale è tenuta a riunire la Commissione entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione entro il termine previsto dal presente comma, la convocazione può essere disposta dal/dalla Vice Presidente.

Art. 8 - COMPETENZE E FUNZIONI

1. La Commissione esprime pareri e può presentare proposte agli organi dell'Amministrazione Comunale sull'organizzazione della città.
2. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità in relazione alle attività dell'Amministrazione Comunale:
 - a) promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione del Comune. A tale scopo può formulare indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - b) formula proposte e osservazioni su ogni atto di competenza del Consiglio e della Giunta, quando questi abbiano rilevanza diretta sulla condizione femminile, atti che



- c) può richiedere agli uffici comunali interessati, per il tramite dell'Assessorato o del/della Consigliere/a delegato/a, gli atti e le informazioni necessari all'esercizio delle proprie funzioni.
 - d) propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
 - e) promuove la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza e sostiene, nel rispetto delle competenze istituzionali, una adeguata presenza delle donne nelle nomine in enti, aziende e istituzioni di competenza comunale;
 - f) collabora con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente (C.U.G.) al fine di garantire al personale dipendente in servizio presso l'Ente un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni.
 - g) promuove, almeno una volta all'anno, azioni di coordinamento con le altre Commissioni Pari Opportunità nonché con altri organismi comunali e sovracomunali.
3. La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate, in particolare, a:
- a) favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati, permetta la conoscenza di sé e dell'altro, la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa tra le persone di diversa identità di genere e/o orientamento sessuale, anche al fine di rimuovere e di prevenire le situazioni di disagio e di violenza;
 - b) promuovere programmi, azioni positive e progetti per rimuovere ogni discriminazione, diretta o indiretta che impedisca l'uguaglianza sostanziale e la realizzazione di pari opportunità di ogni individuo nella società, per ragioni connesse alle molteplici identità di genere, alla religione e convinzioni personali, alla razza e all'origine etnica, alla disabilità, all'età, orientamento sessuale o alle convinzioni politiche, quale frontiera che consente ad una società aperta, dinamica e giusta di crescere sotto il profilo civile ed economico insieme;



- c) favorire la diffusione della cultura delle Pari Opportunità tra donne e uomini mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi e promuovere occasioni di confronto culturale individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, affinché vengano superate le violazioni alle leggi di parità;
- d) svolgere attività di ricerca sulla condizione femminile con contestuale verifica di attuazione delle relative leggi statali e regionali nell'ambito comunale, per poi diffondere i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;
- e) favorire la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo locale, regionale, nazionale e anche a livello comunitario e internazionale per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e relazioni;
- f) promuovere forme continue di solidarietà e di cooperazione, anche verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, al fine di contrastare ogni violazione dei diritti umani;
- g) favorire e promuovere una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia, diretta a sostenere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia genitoriale che consenta di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della coppia;
- h) riconoscere il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata;
- i) promuovere iniziative a favore delle persone con disabilità al fine di garantire l'integrazione e le pari opportunità nel sociale, nel mondo della scuola, del lavoro e delle istituzioni;
- j) promuovere iniziative a favore dei/delle cittadini/e stranieri/e al fine di garantire l'integrazione e le pari opportunità nel sociale, nel mondo della scuola, del lavoro e delle istituzioni;
- k) favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle persone oggetto di discriminazione al lavoro ed incrementare le



opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

- I) La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura.

Art. 9 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione presenterà all'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Sulla base delle indicazioni della Commissione, il Consiglio Comunale, nell'ambito degli indirizzi dell'Amministrazione e delle risorse disponibili e nel rispetto delle competenze degli organi dell'Ente, esamina e approva gli indirizzi e il programma delle iniziative in materia di Pari Opportunità, determinando obiettivi, priorità e i mezzi per attuarli.
3. In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 90 gg. dall'insediamento della Commissione.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle risorse disponibili e degli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione dell'Ente, può destinare specifiche risorse finanziarie alle attività della Commissione, sulla base del programma annuale approvato. La Commissione formula le proprie proposte di spesa nell'ambito della programmazione delle attività, ferme restando le competenze degli organi dell'Ente e degli uffici comunali in materia di programmazione, gestione e assunzione degli impegni di spesa.
2. La gestione del fondo è affidata al Responsabile del Settore Amministrativo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
3. Per la partecipazione alle sedute della Commissione ai componenti non verrà corrisposta alcuna indennità o rimborso.
4. Le attività della Commissione sono svolte, di norma, senza oneri per i componenti. Le eventuali spese necessarie per la realizzazione delle iniziative approvate sono sostenute



dall'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili e previa adozione degli atti amministrativi necessari da parte degli uffici competenti.

Art. 11 - LOGO

1. La Commissione Pari Opportunità potrà munirsi di un logo in aggiunta allo Stemma del Comune che identifichi al meglio le attività della stessa previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle disposizioni relative all'utilizzo dello stemma e dei segni distintivi dell'Ente.